



Autorità Nazionale Anticorruzione

**Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».**

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016

Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.... del

Relazione illustrativa



Autorità Nazionale Anticorruzione

In occasione dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle Linee guida n. 3/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP.

Sotto il primo profilo, si evidenzia, in primo luogo, che il d.lgs. 56/2017 ha ampliato l'ambito oggettivo delle Linee guida, prevedendo che le stesse disciplinino, altresì, i presupposti e le modalità di nomina del RUP. Nella versione originale delle Linee guida, tali materie, in assenza di un'espressa delega, erano state disciplinate ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice con previsioni di *moral suasion* aventi natura non vincolante. All'esito della modifica introdotta, è stata eliminata la distinzione tra disposizioni delle Linee guida aventi natura vincolante e previsioni non vincolanti e, pertanto, tutte le disposizioni contenute nel documento in esame assumono natura vincolante.

Inoltre, il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche all'art. 3, comma 1, del codice, prevedendo nuovi strumenti di programmazione e progettazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale). A seguito di tali innovazioni, che incidono direttamente sui compiti del RUP nella fase di programmazione e progettazione, sono state aggiornate le disposizioni del punto 5.1.

Altri aggiornamenti delle Linee guida si sono resi necessari per chiarire la portata di alcune norme, su segnalazioni pervenute dai RUP e dalle stazioni appaltanti. In particolare:

- è stato eliminato il punto 2.3 in quanto riferito alla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali, anche in considerazione del fatto che l'art. 31, comma 9, del codice prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di istituire percorsi formativi rivolti ai soggetti idonei a ricoprire l'incarico di RUP e che ai punti 4.1 e 7.2 si afferma già chiaramente che il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento;
- al nuovo punto 2.3 è stato chiarito che il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e, che nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, la stazione appaltante può procedere alla nomina di un soggetto che non sia in possesso dei requisiti richiesti, affidando lo svolgimento delle attività di supporto a soggetti aventi le specifiche competenze, ai sensi dell'art. 31, comma 11, secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.



Autorità Nazionale Anticorruzione

- all'art. 4, attese le numerose richieste di integrazione dei titoli di studio previsti per lo svolgimento delle funzioni di RUP, al fine di agevolare l'individuazione, nell'ambito dell'organico delle stazioni appaltanti, di figure qualificate a ricoprire l'incarico, è stato previsto che il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale o quinquennale in materie attinenti l'oggetto dell'affidamento, individuando, a titolo esemplificativo, alcune specifiche lauree tecniche richieste per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- all'art. 4.3 è stata modificata la previsione che richiedeva la qualifica di project manager, sostituendola con la richiesta di adeguata formazione in materia di project management, in considerazione dell'assenza di una specifica qualifica in materia. Sul punto, considerato che le disposizioni in esame entreranno in vigore dopo l'adozione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'Autorità interverrà con successive indicazioni volte ad individuare adeguati standard formativi di riferimento.
- all'art. 6, lett. a) è stato specificato che la consegna dei lavori avviene dopo che il contratto è divenuto efficace;
- all'art. 8.1, lett. k) è stato specificato che il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP su proposta del direttore dell'esecuzione del contratto qualora nominato;
- all'art. 10.1 è stato chiarito che la possibilità di coincidenza della figura del RUP con il progettista o con il direttore dei lavori/direttore dell'esecutore del contratto incontra dei limiti nel disposto dell'art. 26, comma 7, del codice, che preclude lo svolgimento dell'attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo. Pertanto, nel caso in cui il RUP sia incaricato della verifica del progetto (lavori di importo inferiore a un milione di euro), non potrà svolgere l'attività di progettazione, né la direzione dei lavori. Inoltre, è stato precisato che sussiste incompatibilità anche tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione.



Autorità Nazionale Anticorruzione